

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 gennaio 2022


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 10.
LEGGE REGIONALE 23 giugno 2021, n. 17.		Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende USL regionali. (21R00369) Pag. 7
Disposizioni urgenti in materia di trasporti. (21R00363).....	<i>Pag. 1</i>	LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 11.
LEGGE REGIONALE 23 giugno 2021, n. 18.		Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. (22R00006).....
Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale del dog sitter (21R00364).....	<i>Pag. 1</i>	<i>Pag. 8</i>
REGIONE EMILIA-ROMAGNA		LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 12.
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 7.		Ratifica dell'intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 e dell'annesso accordo costitutivo. (22R00007).....
Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2020. (21R00366)....	<i>Pag. 2</i>	<i>Pag. 8</i>
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 8.		REGIONE TOSCANA
Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023. (21R00367).....	<i>Pag. 2</i>	LEGGE REGIONALE 15 giugno 2021, n. 19.
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 9.		Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla legge regionale n. 74/2004. (22R00001).....
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023. (21R00368).....	<i>Pag. 5</i>	<i>Pag. 9</i>





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2021, n. 17.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25S3 del 23 giugno 2021)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Disciplina dei servizi di noleggio autobus con conducente*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente di cui alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), per l'anno 2021:

a) l'impresa richiedente, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 22/2006, deve essere in possesso dei requisiti indicati al comma 2 del medesimo articolo, con esclusione del requisito di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 22/2006;

b) la provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione senza tenere conto del requisito di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 22/2006.

Art. 2.*Modifiche all'art. 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1*

1. Al comma 2-bis dell'art. 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le verifiche di adempimento degli obblighi di cui al presente comma sono effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.».

Art. 3.*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

Art. 4.*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 giugno 2021

CIRIO*(Omissis).***21R00363**

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2021, n. 18.

Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale del dog sitter*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25S3 del 23 giugno 2021)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. La regione, nel rispetto delle proprie competenze, con particolare riferimento alla materia delle professioni, promuove:

a) la valorizzazione delle competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali da affezione;

b) la tutela ed il benessere degli animali da affezione;

c) le azioni tese a favorire l'equilibrio psico-fisico degli animali da affezione;

d) il possesso responsabile degli animali da affezione.



Art. 2.

Elenco regionale

1. La regione, per le finalità di cui all'art. 1, istituisce l'elenco regionale dei *dog sitter*. Tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.

2. Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1 le imprese e le ditte individuali di cui al codice Ateco 96.09.04 con attività prevalente di *dog sitter* e regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). Costituiscono requisito per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 l'assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali ed il conseguimento presso strutture accreditate di attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a sessanta ore comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuti dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti.

Art. 3.

Compiti della Giunta regionale

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, informata la commissione consiliare competente, la Giunta regionale adotta un provvedimento teso a definire:

- a) le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco di cui all'art. 2;
- b) le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
- c) le modalità di controllo e le cause di cancellazione.

Art. 4.

Clausola invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 giugno 2021

CIRIO

(Omissis).

21R00364

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 7.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 225 del 29 luglio 2021)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2021

BONACCINI

(Omissis).

21R00366

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 8.

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 226 del 29 luglio 2021)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

Capo I

CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sezione I

AMBIENTE

Art. 2.

*Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 14 del 2013*

1. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono sostituite come segue:

a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di aree protette e sviluppo della montagna con funzione di presidente;

b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi geografici;

c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di geologia e valorizzazione del patrimonio geologico regionale;

d) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di promozione turistica;».

Art. 3.

Inserimento nelle clausole valutative previste da leggi regionali dell'impatto ambientale e del suo effetto rispetto al processo di transizione ecologica

1. La Regione, in attuazione dello statuto e in particolare dell'art. 3, comma 1, lettera *g)*, al fine di assicurare adeguati strumenti di valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR) in materia ambientale delle norme regionali e del loro effetto rispetto al processo di transizione ecologica inserisce, laddove pertinenti, tenuto conto dei relativi oneri amministrativi, specifiche disposizioni nelle clausole valutative delle proprie leggi.

Sezione II

POLITICHE DI SVILUPPO PER LA MONTAGNA

Art. 4.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale n. 2 del 2004*

1. Al comma 1, dell'art. 8, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (legge per la montagna) le parole «di investimento» sono soppresse.

2. Al comma 3, dell'art. 8, della legge regionale n. 2 del 2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera *b)* tra le parole «interventi» e «volti» sono inserite le parole «di investimento»;

b) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente lettera:

«*b-bis)* al finanziamento di interventi a favore dei comuni montani, tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari. La Giunta regionale, a fronte del verificarsi di tali eventi climatici straordinari, definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai comuni montani.».

Capo II

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Sezione I

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 5.

*Modifica all'art. 33
della legge regionale n. 12 del 2003*


1. All'art. 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

«Al pari, al fine di beneficiare dei suddetti finanziamenti, devono essere accreditati i centri per l'innovazione di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 7 del 2002.».

Art. 6.

Proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22

1. Il Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in attuazione del comma 1 dell'art. 44, della legge regionale n. 12 del 2003 e del comma 2, dell'art. 8, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale), è prorogato fino al 30 giugno 2023.



2. I procedimenti avviati sulla base del programma di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.

Sezione II

COMMERCIO E TURISMO

Art. 7.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2016

1. All'art. 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promozionalizzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La Città metropolitana di Bologna in funzione di destinazione turistica e la Provincia di Modena possono attuare congiuntamente le attività di cui all'art. 12-bis».

Art. 8.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2016, la parola «annualmente» è soppressa.

Art. 9.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2016, nella lettera a) la parola «annualmente» è soppressa.

Art. 10.

Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 4 del 2016

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-bis (Territorio turistico Bologna-Modena).

— 1. Qualora la Città metropolitana di Bologna in funzione di destinazione turistica e la provincia di Modena ritengano strategico attuare congiuntamente i progetti di *marketing* e promozione turistica di cui alla lettera b), del comma 3 dell'art. 5 e il Programma turistico di promozione locale di cui all'art. 6 per la valorizzazione del territorio turistico coincidente con il perimetro del territorio metropolitano sommato al territorio della provincia di Modena, si dispone quanto segue:

a) I progetti di *marketing* e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale della Città metropolitana di Bologna in funzione di destinazione turistica ricomprendono le azioni di promozionalizzazione turistica del territorio turistico Bologna-Modena, contraddistinte da un'unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento;

b) I progetti di *marketing* e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale di cui alla lettera a) sono proposti dal tavolo di concertazione del territorio turistico Bologna-Modena, condivisi con la cabina di regia del territorio turistico Bologna-Modena, approvati dagli organi competenti della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena, e vengono trasmessi alla Regione con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, previa condivisione con la Città metropolitana di Bologna e la provincia di Modena, i criteri per:

a) la composizione del Tavolo di concertazione del territorio turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;

b) la composizione della cabina di regia del territorio turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;

c) le modalità di elaborazione, presentazione alla regione e finanziamento dei progetti di *marketing* e promozione turistica e del Programma turistico di promozione locale, di cui al comma 1, anche al fine del conseguimento dei finanziamenti di cui all'art. 7 della presente legge;

d) le tempistiche per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, anche con riferimento ad un'eventuale fase transitoria.».

Art. 11.

Incremento per l'anno 2021 della percentuale massima di contributo concedibile sulla linea di finanziamento di cui alla lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 17 del 2002

1. Per l'anno 2021 la percentuale di contributo stabilita alla lettera d), del comma 1, dell'art. 10 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) per il finanziamento degli interventi previsti alla lettera i-bis) del comma 1, dell'art. 8 della medesima legge regionale, fissata fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile, è incrementata fino ad un massimo dell'85 per cento della spesa ammissibile.

Capo III


CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Art. 12.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 29 del 2004

1. All'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-bis. Limitatamente agli I.R.C.C.S. riconosciuti nell'ambito di Aziende ospedaliero-universitarie, il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque mem-



bri: due sono nominati dalla Regione, di cui il presidente scelto d'intesa con l'Università, uno dall'Università, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria.».

Art. 13.

*Modifica all'art. 6
della legge regionale n. 9 del 2017*

1. Dopo la lettera *q-bis* del comma 1, dell'art. 6, della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova». Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:

«*q-ter*) Registro regionale epilessia (RREP).».

Capo IV

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 14.

*Modifica all'art. 8
della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Nel comma *1-bis* dell'art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è aggiunto il seguente periodo: «Detti investimenti possono prevedere il concorso finanziario della Regione, a seguito e sulla base della valutazione specifica dei progetti e dei piani di utilizzo proposti.».

Art. 15.

*Modifiche all'art. 26
della legge regionale n. 17 del 2004*

1. Nell'art. 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al personale regionale a tempo indeterminato e determinato, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale di competenza dell'Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta regionale ovvero del Servizio informazione e comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal contratto nazionale di lavoro di Comparto applicabile alla generalità dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna. Il medesimo stato giuridico e il medesimo trattamento economico si applicano, altresì, qualora il personale regionale a tempo indeterminato di cui al primo periodo sia assegnato a svolgere le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale presso le agenzie e

gli enti regionali di cui all'art. 1, comma *3-bis*, lettere *b)* e *c)*, della legge regionale n. 43 del 2001 nonché, previa stipulazione di apposite convenzioni, presso gli enti e le agenzie del Servizio sanitario regionale e presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAE) dell'Emilia-Romagna.».

3. I commi da 3 a 8 sono abrogati.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2021

BONACCINI

(*Omissis*).

21R00367

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 9.

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 227 del 29 luglio 2021*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.



Art. 2.

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 627.866.889,72.

Art. 3.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 1.424.464.082,31 in conformità con quanto disposto dall'art. 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 4.

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 323.972.093,16 quanto alla previsione di competenza, e di euro 90.452.806,44, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 79.491.653,33, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 40.207.010,43, quanto alla previsione di competenza.

Art. 5.

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023) è ridotta di euro 82.801.401,35.

Art. 6.

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 13 del 2020, il ricorso all'indebitamento è rideterminato in euro

62.654.387,71 con una riduzione di euro 9.584.145,96 nel 2021 e in euro 79.679.298,66 con un aumento di euro 6.726.667,08 nel 2022.

Art. 7.

Allegati all'assestamento e prima variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all'assestamento e prima variazione generale del bilancio 2021-2023 (allegato 10);

j) le variazioni all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 11);

k) le variazioni all'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021-2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 12);

l) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

m) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere (allegato 14).

Art. 8.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 12 del 2020

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A - Variazioni, allegata alla presente legge.



Art. 9.

Modifica della legge regionale n. 2 del 2021

1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 2021, n. 2 (Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. Norme in materia di termini amministrativi) è ridotta di euro 1.273.000,00.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2021

BONACCINI

(*Omissis*).

21R00368

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 10.

Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende USL regionali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima, n. 228 del 29 luglio 2021*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio

regionale, e di effettuare la scelta del medico di medicina generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.

2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende USL e la scelta del medico di medicina generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, nel rispetto degli stanziamenti di cui all'art. 3.

3. La Regione si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

Art. 2.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge, relativamente a:

a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna azienda USL;

b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;

c) eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.

Art. 3.

Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2021

BONACCINI

(*Omissis*).

21R00369

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 11.

Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 229 del 29 luglio 2021*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In armonia con la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 («Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona»), la regione sostiene i percorsi di sviluppo e razionalizzazione delle Aziende di servizi alla persona (ASP) operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli educativi, attraverso la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi.

Art. 2.

Misure per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi nel limite massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 ai comuni o alle unioni di comuni capofila degli ambiti distrettuali, affinché siano destinati alle Aziende di servizi alla persona (ASP) o ad analoghe forme pubbliche di cui si avvalgono per la gestione dei servizi alla persona.

2. Con deliberazione di giunta regionale, sentita la commissione competente, sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione del comma 1.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto all'art. 2 la Regione provvede mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla missione 20 Fondi e accantonamenti - programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio di previsione 2021-2023.

2. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2021

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00006

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 12.

Ratifica dell'intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 e dell'annesso accordo costitutivo.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 230 del 29 luglio 2021*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);



Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità all'art. 25, comma 1, e all'art. 28, comma 4, lettera *h*) dello statuto regionale e all'art. 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale), ratifica l'intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sulla base di tale intesa sono integrate le funzioni amministrative già esercitate dall'Agenzia interregionale per il fiume Po, AIPO, in attuazione della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - AIPO) e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre regioni costituenti l'agenzia, nonché dell'accordo costitutivo approvato con le stesse.

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale
22 novembre 2001, n. 42*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 è inserito il seguente comma:

«1 bis. L'Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le regioni interessate.».

Art. 3.

*Modifiche dell'accordo costitutivo dell'Agenzia
interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla
legge regionale 22 novembre 2001, n. 42*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 dell'accordo costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale n. 42 del 2001 è inserito il seguente comma:

«2-bis. L'agenzia può svolgere i compiti e le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le regioni interessate che definiscono, tra l'altro, l'ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo.».

Art. 4.

Efficacia

1. L'efficacia dell'intesa e delle conseguenti modifiche alla legge regionale n. 42 del 2001 recante «Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)» e all'annesso «Accordo costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po» decorre dall'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di ratifica dell'intesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2021

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00007

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2021, n. 19.

Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla legge regionale n. 74/2004.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 17 giugno 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:


(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 122 e l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e, in particolare, l'art. 21 per il quale «Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni»;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione);



Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»);

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 maggio 2021;

Considerato quanto segue:

1. È necessario intervenire sull'art. 13 della legge regionale n. 74/2004, che si occupa del rimborso delle spese inerenti alle elezioni regionali, per far fronte alle criticità derivati dalla concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni elettorali, con conseguente pluralità e interdipendenza dei procedimenti di rimborso, regionali e statali, in un quadro caratterizzato dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente difficoltà di piena operatività degli uffici interessati;

2. Le modifiche consistono nella individuazione, in via generale, dei termini entro i quali la regione deve provvedere ai rimborsi, e alla possibilità di modificarli quando il rimborso della regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, è connesso ad analogo procedimento statale, nonché nell'espressa e più circostanziata previsione delle modalità e dei termini per procedere alle spese per le funzioni, i servizi e le attività svolti da personale statale a seguito delle intese tra regione e amministrazioni dello Stato;

3. È infine necessario intervenire, più specificamente, per consentire la più semplice definizione dei rimborsi ai comuni per le elezioni del 2020, secondo una sequenza che veda anzitutto l'erogazione della quota parte della regione per le spese comuni in misura identica a quella definita dallo Stato, successivamente l'erogazione delle spese riferibili alle sole elezioni regionali, e infine la possibilità, da parte della regione di intervenire, nei limiti dello stanziamento di bilancio, con rimborsi integrativi in favore dei comuni che non hanno avuto integrale ristoro per spese comunque ritenute ammissibili dallo Stato;

4. Per provvedere al più presto all'adozione dei provvedimenti di rimborso delle spese effettuate dai comuni e coordinare le attività regionali con quelle svolte dagli organi statali, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; approva la presente legge:

Art. 1.

Spese per il procedimento elettorale. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 74/2004

1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della To-

scana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»), è sostituito dal seguente:

«3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine di sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione del rendiconto da parte dei comuni, la Giunta regionale verifica l'ammissibilità delle spese ai sensi del presente articolo e procede ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Con deliberazione della Giunta regionale il termine di cui al secondo periodo può essere rideterminato fino a un massimo di nove mesi, quando il rimborso della regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, è connesso ad analogo procedimento statale.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 74/2004 è inserito il seguente:


«3-bis. Le spese per le funzioni, i servizi e le attività svolti, a seguito delle intese di cui all'art. 15, dal personale delle amministrazioni dello Stato sono effettuate sulla base della documentazione prevista nelle intese medesime. I conseguenti atti di impegno e di liquidazione sono assunti entro la data stabilita a norma del comma 3 per i rimborsi ai comuni. Entro i medesimi termini si provvede, a norma della legislazione statale e sulla base dei dati comunicati dagli uffici competenti, alla spesa per i compensi dei componenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie sui rimborsi spese per le elezioni del 2020

1. Per le elezioni regionali svolte nell'anno 2020, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 3-bis della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»), come modificato dall'art. 1 della presente legge, al fine di definire i rimborsi che devono essere erogati ai comuni:

a) la regione rimborsa la quota di propria competenza per le spese sostenute dai comuni a seguito dello svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con le altre consultazioni disposte dalla legge statale; la quota di competenza della regione è pari a quella rimborsata dallo Stato, come risultante dai provvedimenti adottati dalle prefetture - uffici territoriali del Governo (UTG) competenti sulla base dei rendiconti dei comuni;



b) la regione rimborsa altresì ai comuni le seguenti spese, separatamente rendicontate alla regione, con le modalità da essa indicate:

1) spese per indennità forfetarie corrisposte, a norma dell'art. 32 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), ai cittadini toscani residenti all'estero per la partecipazione alla consultazione elettorale regionale;

2) spese postali per invio delle cartoline elettorali all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) per le elezioni regionali;

3) spese per stampati non forniti dalla regione;

4) spese per altre necessità, rientranti tra le tipologie ammesse al rimborso statale e riferibili alle sole elezioni regionali, purché non siano già state oggetto di rimborso o non siano state ritenute inammissibili nei provvedimenti statali di cui alla lettera *a)*.

c) a seguito dei rimborsi di cui di cui alle lettere *a)* e *b)*, la Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può deliberare di integrare i rimborsi di cui alla lettera *a)*, ai comuni che hanno presentato spese, ritenute ammissibili dalle prefetture - UTG, che risultano eccedenti il rimborso complessivo attribuito dallo Stato e dalla regione ai sensi della lettera *a)*; per il rimborso integrativo si applicano i seguenti criteri:

1) è anzitutto possibile riconoscere un rimborso integrativo in misura non superiore alle spese considerate ammissibili dalle prefetture - UTG, e comunque in misura non superiore al 25 per cento della somma che, ai sensi della lettera *a)*, risulta essere stata complessivamente rimborsata dallo Stato e dalla regione al netto dei compensi ai componenti degli uffici elettorali di sezione;

2) successivamente, è possibile riconoscere ulteriori spese considerate ammissibili dalle prefetture - UTG, con priorità in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, lettera *c)*, la Giunta regionale può prevedere che siano considerate nel rimborso integrativo anche spese, riconducibili a quelle per adempimenti comuni di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1, erroneamente indicate dagli enti locali tra le spese del comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 2, è autorizzata una spesa complessiva fino all'importo massimo di euro 5.800.000,00, cui si fa fronte, per euro 5.700.000,00 con gli stanziamenti già disponibili nell'ambito della missione di spesa 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile», titolo 1 «Spese correnti» e, per euro 100.000,00 con gli stanziamenti già disponibili nell'ambito della missione di spesa 19 «Relazioni internazionali», programma 01 «Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo», titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 giugno 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00001



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 1 2 9 *

€ 1,00

